

OGGETTO: informativa sicurezza n. 02/13

Data: 08/01/2013

RICHIESTA RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO INAIL

Gentili Clienti,

La presente per comunicare che le imprese che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, **entro il 28 febbraio 2013**, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL attraverso la compilazione di apposito Modulo OT24 (domanda di riduzione).

Dall'1.1.2013 tale istanza dovrà essere presentata **esclusivamente in modalità telematica** attraverso la sezione Punto Cliente disponibile sul sito dell'INAIL <http://www.inail.it>

I parametri di valutazione per l'accettazione della richiesta sono, fra l'altro:

- l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza
- la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- la manutenzione programmata preventiva delle attrezzature di lavoro

Si ricorda inoltre che l'incidenza della riduzione del premio INAIL varia dal 7% al 30 % in relazione al numero dei lavoratori-anno.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito si prega di rivolgersi a Cristiano Battelli i cui riferimenti sono:
e-mail: battelli@rely-on.it ; Cell. 3479346630

NOTA: Si ricorda che al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è necessario certificare ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24.10.2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Inoltre, il sottoscrittore deve essere consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontrino, in sede di vigilanza, l'assenza delle condizioni sopra indicate, con relativa applicazione delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

